



# COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione Ordinaria*

**N. 69 Reg. Delib.**

**del 28-11-2013**

**OGGETTO: IMU. MODIFICA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 07/05/2013. INTRODUZIONE AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2/BIS COMMA 1 DEL D.L. 102/2013.**

L'anno **duemilatredici** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

<b>DAL NEGRO GIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>BARZON CARLO</b>	<b>P</b>
<b>CONTI MARCO</b>	<b>A</b>	<b>PERINA TULLIO</b>	<b>P</b>
<b>FRANCHINI DENICO</b>	<b>P</b>	<b>VIVIANI VALENTINO</b>	<b>P</b>
<b>MERCI NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>GRISON ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>RENZI ROBERTA</b>	<b>P</b>	<b>ANTOLINI GIOVANNI</b>	<b>A</b>
<b>VIVIANI CLAUDIO</b>	<b>P</b>	<b>ROSSIGNOLI FAUSTO</b>	<b>A</b>
<b>BOARI FRANCESCA</b>	<b>P</b>	<b>SCHIAVONE ENZO</b>	<b>P</b>
<b>TRICOL ANTONELLA</b>	<b>P</b>	<b>RIGHETTI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>DALLE PEZZE GIANFRANCO</b>	<b>P</b>	<b>ZANTEDESCHI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>BOLDO ANGELINA</b>	<b>P</b>	<b>SONA ANDREA</b>	<b>A</b>
<b>BERZACOLA DOMENICO</b>	<b>A</b>		

Assessore esterno Sig. CERADINI STEFANO

Assessore esterno Sig. CASTAGNA CLAUDIO

Assessore esterno Sig. MARANGONI FEDERICO

Assessore esterno Sig. DAMOLI LUIGINO

Assessore esterno Sig. ZANOTTI GIOVANNI

Assessore esterno Sig. SILVESTRI NICOLA

Presenti 16 Assenti 5

**P**

**P**

**P**

**P**

**P**

**P**

Assiste all'adunanza il Sig. GUGOLE GINO nella sua qualità di SEGRETARIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOLDO ANGELINA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**OGGETTO: IMU. MODIFICA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 07/05/2013.  
INTRODUZIONE AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2/BIS COMMA 1  
DEL D.L. 102/2013.**

**Consiglieri assenti: n. 4 (Antolini, Berzacola, Conti, Rossignoli)**  
**Consiglieri presenti: n. 17**

Relaziona l'Assessore Stefano Ceradini.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i *pareri* formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal:

- Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Arch. Annalisa Lo Presti, in data 19.11.2013, che attesta la regolarità tecnica;
- Dirigente del Settore Contabile, Arch. Annalisa Lo Presti, in data 20.11.2013, che attesta la regolarità contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Viene rilevato da parte dell'Assessore Ceradini, su indicazione del consigliere Grison, una formulazione non corretta del dispositivo della proposta, di cui al punto 7 lett. a), e si chiede di:

**SOSTITUIRE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI CUI IN OGGETTO RIPORTATO IN GRASSETTO:**

*7) Di dare atto che, secondo una stima effettuata dal competente Ufficio Tributi, il costo dell'agevolazione contenuta nella presente delibera, anche nel caso in cui il ristoro previsto mediante fondi statali risultasse non sufficiente, trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio in quanto:*

*a) la riduzione di aliquota dal 9,6‰ al 7,6‰, operata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 07/05/2013, ad oggi risulta pari a ca. € 45.000,00 (si ricorda che le **richieste** di riduzione potranno essere presentate fino al 31/12/2013);*

**CON IL SEGUENTE TESTO, SEMPRE RIPORTATO IN GRASSETTO:**

*7) Di dare atto che, secondo una stima effettuata dal competente Ufficio Tributi, il costo dell'agevolazione contenuta nella presente delibera, anche nel caso in cui il ristoro previsto mediante fondi statali risultasse non sufficiente, trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio in quanto:*

*a) la riduzione di aliquota dal 9,6‰ al 7,6‰, operata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 07/05/2013, ad oggi risulta pari a ca. € 45.000,00 (si ricorda che le **dichiarazioni sostitutive** di riduzione potranno essere presentate fino al 31/12/2013);*

Viene messa ai voti la modifica sopra riportata.

Preso atto che la **votazione della modifica del dispositivo della proposta di deliberazione di cui in oggetto, punto 7 lett. a), sopra evidenziato, avanzata dall'Assessore Ceradini, su indicazione del consigliere Grison**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:  
**voti favorevoli: unanimità, su n. 17 consiglieri presenti e votanti.**

La modifica viene approvata.

Viene aperta la discussione e il consigliere Renzi dà lettura dell'emendamento presentato dalla stessa unitamente ai consiglieri Claudio Viviani, Dalle Pezze, Boldo, Tricol, Conti, Boari, Barzon, Berzacola, Merci e Franchini. (ALL. A) con il quale chiede che si proceda ad una riduzione dell'aliquota IMU ordinaria dal 9,6 per mille al 9,2 per mille ed una riduzione dal 7,6 per mille al 7,0 per mille dell'aliquota sulle abitazioni ad uso gratuito.

L'Assessore Ceradini dà lettura, in merito, della nota dell'ufficio Ragioneria, prot. n. 23251 del 28.11.2013 (ALL. B) con la quale l'ufficio dà le seguenti indicazioni :

*E' necessario tuttavia portare a conoscenza che vi è stato un intervento legislativo da parte del Consiglio dei Ministri nella serata del 27/11/2013 che consente di fare ulteriori considerazioni che le scriventi portano all'esame del Consiglio.*

*Infatti, da notizie di stampa si desume che è stato approvato il Decreto Legge che dovrebbe prevedere l'abolizione della II rata IMU per le abitazioni principali e il rimborso ai Comuni di tale mancato introito nella misura delle aliquote del 2012, dal quale deriverebbe un maggiore incasso per questo Comune quantificato in circa € 448.794,91 di cui € 251.961,86 accantonati sull'avanzo di amministrazione 2012 (parte di avanzo non applicata nel 2013) e € 196.833,05 portati in diminuzione al capitolo 209 denominato "trasferimento statale per compensazione IMU abitazione principale". Quindi, alla luce di quanto sopra, diverrebbe possibile il seguente intervento:*

- *diminuzione dell'aliquota ordinaria da 9,6 a 9,2 per mille e diminuzione dell'aliquota abitazione uso gratuito da 7,6 a 7,0 per mille il cui costo viene complessivamente individuato in € 196.000,00 circa;*
- *eventuale applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2012 non applicato a spese correnti che l'Amministrazione ritenga indispensabili effettuare nel corso del 2013.*

*Quanto sopra risulta possibile a condizione che il decreto legge venga pubblicato in G.U. e convertito senza modifiche peggiorative entro i 60 giorni successivi.*

Viene chiesto un parere da parte della minoranza al Dott. Modena il quale conferma quanto sostenuto dall'ufficio Ragioneria, ovviamente tenuto conto che il decreto sia convertito entro sessanta giorni senza modifiche peggiorative.

Alle ore 21.35 il consigliere Zantedeschi chiede la sospensione della seduta.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'emendamento illustrato dal consigliere Renzi e dai consiglieri Claudio Viviani, Dalle Pezze, Boldo, Tricol, Conti, Boari, Barzon, Berzacola, Merci e Franchini. (ALL. A) e la sospensione del Consiglio.

Preso atto che la **votazione dell'emendamento illustrato dal consigliere Renzi e sottoscritto unitamente dai consiglieri Claudio Viviani, Dalle Pezze, Boldo, Tricol, Conti, Boari, Barzon, Berzacola, Merci e Franchini. (ALL. A) e della sospensione del Consiglio**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

**voti favorevoli: unanimità, su n. 17 consiglieri presenti e votanti.**

L'emendamento viene approvato e si sospende la seduta.

Alle ore 21.50 riprendono i lavori della seduta.

**Consiglieri assenti: n. 5 (Antolini, Berzacola, Conti, Rossignoli, Sona)**

**Consiglieri presenti: n. 16**

Dopo ampia discussione, come risulta dal verbale allegato al presente provvedimento, viene messa ai voti la proposta così come emendata.

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione di cui in oggetto, così come emendata**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

**voti favorevoli: unanimità, su n. 16 consiglieri presenti e votanti.**

### **DELIBERA**

Di **approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa così come emendata** che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.).

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: [www.comunenegrar.it](http://www.comunenegrar.it);

Successivamente il Consiglio comunale

### **DELIBERA ALTRESI'**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:

**voti favorevoli: unanimità, su n. 16 consiglieri presenti e votanti.**

**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

**SETTORE CONTABILE – SERVIZIO TRIBUTI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMU. MODIFICA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 07/05/2013. INTRODUZIONE AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2/BIS COMMA 1 DEL D.L. 102/2013.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO inoltre l'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, il quale ha disposto la sospensione del versamento della prima rata del tributo dell'anno 2013, scadente il 17/06/2013, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTI ulteriormente l'art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale ha disposto che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta relativa agli immobili contenuti nell'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013 e l'art. 2 del medesimo D.L. 102/2013, il quale stabilisce, per l'anno 2013, che:

- non è dovuta la seconda rata dell'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

VISTO, l'art. 2/bis introdotto in sede di conversione in legge del D.L. 102/2013 che recita: “Nelle more di una complessa riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare”;

VISTO, inoltre, l'art. 2/bis comma 2 del D.L. 102/2013 il quale dispone che: “ Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28/08/1997, n. 281 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

TENUTO CONTO che l'art. 3 del sopra citato D.L. 102/2013 stabilisce che ai comuni viene erogato un contributo dallo Stato per assicurare il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del medesimo D.L.;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27/09/2012, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07/05/2013;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 al 30/11/2013;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- *a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Negrar in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*
- *a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Negrar;*
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Tale disposizione è derogata per l'anno 2013 dall'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013 che stabilisce che le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, da effettuarsi entro il 9 dicembre 2013;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinqies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- *in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);*

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al



di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 07/05/2013, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2013;

RITENUTO per quanto sopra esposto, sempre cercando di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e di conservare gli equilibri di bilancio, di:

- assimilare all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, ai sensi dell'art. 2/bis comma 1 D.L. 102/2013;
- di lasciare inalterate le aliquote e detrazioni approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 07/05/2013;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

TENUTO CONTO che in base all'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, entro il 9 dicembre 2013;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO, inoltre, il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 24.674 del 11/11/2013, che ha apportato modifiche alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## **DELIBERA**

- 1) Di variare la Deliberazione di Consiglio n. 32 del 07/05/2013 avente ad oggetto “Approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2013” adottando quanto previsto dall'art. 2/bis comma 1 del D.L. 102/2013 che recita:” Nelle more di una complessa riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare”; L'abitazione in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza anagrafica e dimora abituale, da un parente in linea retta entro il primo grado (Genitore – Figlio), e l'agevolazione è valida previa presentazione del modulo previsto dall'art. 11/bis del Regolamento IMU 2013 adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/09/2012 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07/05/2013;
- 2) Di lasciare inalterate le aliquote e detrazioni approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 07/05/2013;

- 3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 5) Di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 6) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente;
- 7) Di dare atto che, secondo una stima effettuata dal competente Ufficio Tributi, il costo dell'agevolazione contenuta nella presente delibera, anche nel caso in cui il ristoro previsto mediante fondi statali risultasse non sufficiente, trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio in quanto:
  - a) la riduzione di aliquota dal 9,6% al 7,6%, operata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 07/05/2013, ad oggi risulta pari a ca. € 45.000,00 (si ricorda che le richieste di riduzione potranno essere presentate fino al 31/12/2013);
  - b) l'agevolazione prevista dalla presente deliberazione viene quantificata in ca. € 30.000,00;
  - c) l'importo preventivato per l'agevolazione di cui al punto a) è pari ad € 127.000,00; si ritiene pertanto sufficiente il margine di disponibilità per le future richieste ed i calcoli effettivi pari ad € 52.000,00;
- 8) Di demandare al competente Ufficio Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

*Il Responsabile del procedimento*

*F.to DAL NEGRO MICHELE*

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione  
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**IMU. MODIFICA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL  
07/05/2013. INTRODUZIONE AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2/BIS  
COMMA 1 DEL D.L. 102/2013.**

Visto del proponente: F.to CERADINI STEFANO

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica si  
esprime parere:

***Favorevole***

*Negrar, 20-11-2013*

Il Responsabile dell'Area  
F.to ARCH. LO PRESTI ANNALISA

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Contabile si  
esprime parere:

***Favorevole***

*Negrar, 20-11-2013*

Il Responsabile di Ragioneria  
F.to ARCH. LO PRESTI ANNALISA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to BOLDO ANGELINA

Il SEGRETARIO  
F.to GUGOLE GINO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il giorno 02-12-2013 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

F.to Il Messo comunale

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Negrar,

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

---

### NOTE DELLA DELIBERAZIONE

**Per motivi di urgenza, si procede alla pubblicazione della presente deliberazione senza gli interventi integrali dei consiglieri, che saranno allegati non appena provveduto alla loro trascrizione.**

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Negrar, 02.12.2013

*L'addetto alla Segreteria  
f.to Paola Cobelli*

## ALIQUOTE IMU – 2013 DEFINITIVE

ALIQUOTA ORDINARIA	<b>9,2 ‰</b>	ALIQUOTA ORDINARIA APPLICATA SU TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E SULLE AREE EDIFICABILI.
ABITAZIONE PRINCIPALE PER FABBRICATI A/1 – A/8 – A/9	<b>5 ‰</b>	ALIQUOTA DA APPLICARE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. PER ABITAZIONE PRINCIPALE SI INTENDE <b>L'UNICA</b> UNITA' IMMOBILIARE DOVE IL CONTRIBUENTE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE <b>DIMORANO E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE</b> . SE L'ABITAZIONE PRINCIPALE E' COMPOSTA DA PIU' UNITA' IMMOBILIARI, IL DIRITTO ALL'ALIQUOTA RIDOTTA SPETTA AD UNA SOLA UNITA' A MENO CHE NON SI SIA PROVVEDUTO AD UNA FUSIONE CATASTALE. NEL CASO IN CUI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ABBIANO STABILITO LA DIMORA ABITUALE E LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN IMMOBILI DIVERSI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE, LE AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE, IN RELAZIONE AL NUCLEO FAMILIARE SI APPLICANO PER <b>UN SOLO IMMOBILE</b> . PER PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE SI INTENDONO ESCLUSIVAMENTE QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2 – C/6 – C/7, NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITA' PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI INDICATE.
ALIQUOTA IMMOBILI SOGGETTI AIRE	<b>5 ‰</b>	UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO (AIRE) A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA, A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA
ALIQUOTA IMMOBILI DI ANZIANI O DISABILI IN RICOVERO PERMANENTE	<b>5 ‰</b>	UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI RICOVERATI IN MODO PERMANENTE IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI, PURCHE' NON RISULTI LOCATA
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PER FABBRICATI A/1 –	<b>€ 200,00</b>	DALL'IMPOSTA DOVUTA SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE, SI DETRAGGONO, FINO A CONCORRENZA DEL SUO AMMONTARE, € 200,00

A/8 – A/9		RAPPORTATI AL PERIODO DELL'ANNO DURANTE IL QUALE SI PROTRAE LA RELATIVA DESTINAZIONE. LA DETRAZIONE E' MAGGIORATA DI € 50,00 PER OGNI FIGLIO DI ETA' NON SUPERIORE A 26 ANNI SE DIMORANTE E RESIDENTE ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE. L'IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER I FIGLI NON PUO' SUPERARE € 400,00 (8 FIGLI).
ULTERIORE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PER FABBRICATI A/1 – A/8 – A/9	<b>€ 450,00 (€ 200,00 + 250,00)</b>	DETRAZIONE PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO CON DISABILE AI SENSI DELLA L. 104/92 ART. 3 COMMA 3
ABITAZIONI USO GRATUITO	<b>7,00 %</b>	ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 3° GRADO (NONNO, FIGLIO, NIPOTE) E COLLATERALE (FRATELLO, SORELLA) E VICEVERSA ESCLUSO A/10. L'UTILIZZATORE DEVE AVERE LA DIMORA ABITUALE E LA RESIDENZA ANAGRAFICA, UNITAMENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE, NELL'IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO. NELL'AGEVOLAZIONE SONO COMPRESSE ANCHE LE PERTINENZE DI CATEGORIA C/2 - C/6 – C/7 NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITA' PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI INDICATE E LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI POSSESSO
ABITAZIONI IN USO GRATUITO SOLO A PARENTI DI 1°GRADO (GENITORI – FIGLI)	<b>ESENTE</b>	E' STATA RECEPITA L'AGEVOLAZIONE DELL'ART. 2/BIS INTRODOTTTO IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 102/2013: LE ABITAZIONI E LE PERTINENZE (C/2 – C/6 – C/7 SOLO UNO PER CATEGORIA), CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI – FIGLI E VICEVERSA) SONO EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE <b>LIMITATAMENTE ALLA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D.L. 201/2011, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 214/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. SONO ESCLUSE, LE

		<p>UNITÀ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE, CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9.</p> <p><b>N.B: IN CASO DI UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL MEDESIMO SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA, L'AGEVOLAZIONE DI CUI AL PRIMO PERIODO PUÒ ESSERE APPLICATA AD UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE</b></p>
ABITAZIONI USO GRATUITO A DISABILE	4,6 ‰	<p>ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 3° GRADO (NONNO, FIGLIO, NIPOTE) E COLLATERALE (FRATELLO, SORELLA) E VICEVERSA ESCLUSO A/10, RICONOSCIUTI HANDICAP L. 104/92 ART. 3 COMMA 3. L'UTILIZZATORE DEVE AVERE LA DIMORA ABITUALE E LA RESIDENZA ANAGRAFICA, UNITAMENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE, NELL'IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO. NELL'AGEVOLAZIONE SONO COMPRESSE ANCHE LE PERTINENZE DI CATEGORIA C/2 E C/6 – C/7 NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI INDICATE E LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI POSSESSO</p>
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA	<b>ESENTI</b>	<p>I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3 BIS, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133, SONO ESENTI IN QUANTO IL COMUNE DI NEGRAR RISULTA CLASSIFICATO TRA I COMUNI MONTANI O PARZIALMENTE MONTANI DI CUI ALL'ELENCO PREDISPOSTO DALL'ISTAT.</p>
TERRENI AGRICOLI	<b>ESENTI</b>	<p>I TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA DELIMITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984, SONO ESENTI IN QUANTO IL COMUNE DI NEGRAR È RICOMPRESO NELL'ELENCO DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 9 DEL 14 GIUGNO 1993.</p>
VARIE		<p>❖ <b>DAL 1° LUGLIO 2013</b> L'UNICO IMMOBILE, PURCHÉ NON LOCATO, POSSEDUTO DAL PERSONALE IN</p>



		<p>SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE (ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA), FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE (CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA) E CIVILI (POLIZIA DI STATO, POLIZIA PENITENZIARIA, FORESTALE), È <b>CONSIDERATO ABITAZIONE PRINCIPALE.</b></p> <p>❖ <b>IL VERSAMENTO DELL'IMU 2013 È ABOLITO PER:</b> FABBRICATI DI TIPO RURALE, TERRENI AGRICOLI, IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DAI SOCI ASSEGNATARI E ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI.</p> <p>❖ <b>DAL 1° LUGLIO 2013 È ABOLITO IL PAGAMENTO DEL SOLO SALDO IMU 2013</b> PER I BENI MERCI: FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI.</p>
SCADENZA VERSAMENTO SALDO 2013	<b>16/12/2013</b>	<p>IMMOBILI PER CUI E' DOVUTO IL SALDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 – A/8 – A/9;</li> <li>➤ FABBRICATI RESIDENZIALI (GRUPPO A, ESCLUSO A/10) CHE NON COSTITUISCONO ABITAZIONE PRINCIPALE;</li> <li>➤ CATEGORIA A/10 (UFFICI);</li> <li>➤ FABBRICATI DEL GRUPPO B;</li> <li>➤ FABBRICATI DI CATEGORIA C/1 (NEGOZI);</li> <li>➤ FABBRICATI DI CATEGORIA C/2 – C/6 – C/7 (PERTINENZE NON DI ABITAZIONI PRINCIPALI);</li> <li>➤ FABBRICATI DI CATEGORIA C/3, C/4, C/5;</li> <li>➤ FABBRICATI DEL GRUPPO D (ESCLUSO D/10);</li> </ul>
SALDO IMU 2013 ABITAZIONE	<b>16/01/2014 ATTENDERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE ESCLUSI</li> </ul>

PRINCIPALE D.L. 133/2013 PUBBLICATO IN G.U. 30/11/2013	<b>ULTERIORI ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO</b>	A/1 – A/8 – A/9; ➤ FABBRICATI DI CATEGORIA C/2 – C/6 – C/7 (PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE); ➤ FABBRICATI DI COOP. EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, DI SOCI ASSEGNATARI, ALLOGGI ASSEGNATI DA IACP/ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE COMUNQUE DENOMINATI;
SALDO IMU NON DOVUTO	<b>16/12/2013</b>	IMMOBILI PER CUI NON E' DOVUTO IL SALDO: ➤ FABBRICATI RURALI; ➤ TERRENI AGRICOLI;
DICHIARAZIONE IMU	<b>30/06/2014</b>	NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU 2012 COME STABILITO DAL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 85 (ARTICOLO 10, COMMA 4) CHE HA MODIFICATO IL COMMA 12 TER DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 214 DEL 2011, PREVEDENDO CHE LA DICHIARAZIONE IMU DEBBA ESSERE PRESENTATA ENTRO <b>FINE GIUGNO</b> .

<b>codice tributo</b>	<b>denominazione</b>
<b>3912</b>	"IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE"
<b>3913</b>	"IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale non classificati nel gruppo catastale D - COMUNE"
<b>3914</b>	"IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE"
<b>3916</b>	"IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"
<b>3918</b>	"IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"
<b>3925</b>	"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
<b>3930</b>	"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"
<b>3923</b>	"IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"
<b>3924</b>	"IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"

*CODICE ENTE / CODICE COMUNE: F861*